

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio della Campania"
UNIAT CAMPANIA APS

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e segni distintivi

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, un'associazione di promozione sociale denominata "Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio della Campania APS", che assume l'acronimo "UNIAT Campania APS" (di seguito, "UNIAT Regionale" o "Associazione Regionale").

UNIAT Regionale costituisce articolazione regionale dell'"Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio APS" (di seguito, "UNIAT Nazionale" o "Associazione Nazionale"), dalla quale è riconosciuta nel territorio di riferimento, ed è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione Nazionale nell'ambito della Regione di competenza.

Essa rappresenta il primo livello di sintesi e tutela delle politiche a favore degli inquilini nell'ambito della casa, dell'ambiente e del territorio di competenza.

UNIAT Regionale è dotata di autonomia giuridica, amministrativa, gestionale, economica e politico-organizzativa e risponde esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

Essa è tenuta a conformarsi – nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente – ai principi ed alle linee guida dell'UNIAT Nazionale ed a rispettare lo statuto e il regolamento di quest'ultima, nonché le deliberazioni e direttive degli Organi nazionali, e non può compiere attività in contrasto con le finalità della medesima Associazione Nazionale.

UNIAT Regionale è legittimata, fintanto che permanga il riconoscimento e comunque l'autorizzazione della UNIAT Nazionale, ad utilizzare il logo/marchio, la denominazione "Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio" e/o l'acronimo "UNIAT" e gli altri segni distintivi di quest'ultima nel rispetto dello statuto, del regolamento e delle delibere e/o direttive assunte dalla medesima a tale riguardo.

Articolo 2 – Sede, durata

UNIAT Regionale ha sede in Napoli. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea Regionale, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata della UNIAT Regionale è illimitata.

Articolo 3 – Finalità, scopi

UNIAT Regionale è costituita per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione Regionale è indipendente da qualsiasi forma di governo, di confessioni religiose e di partiti politici e svolge attività di promozione e utilità sociale, volta a tutelare il diritto alla casa per tutti i cittadini e a migliorare la tutela dell'ambiente e del territorio.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati,

anche in forma indiretta.

L'Associazione Regionale persegue, nel territorio di riferimento, politiche di cittadinanza attiva nel campo dell'abitare, della difesa e fruizione dell'ambiente e dei parchi, nell'armonico e compatibile sviluppo del territorio.

UNIAT Regionale organizza, associa e aiuta i cittadini aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio pubblico (assegnatari), ne difende i diritti e invita al rispetto dei doveri. Essa concorre alla formazione delle politiche regionali e nazionali sulla casa, sull'ambiente e del territorio ed è competente su tutte le materie disciplinate dai regolamenti regionali comunali e provinciali per la difesa e l'orientamento degli inquilini e per l'attuazione dei principi espressi nel presente statuto.

Promuove e diffonde inoltre la presenza dell'Associazione Nazionale sul territorio attraverso attività e servizi assicurando a tutti gli iscritti le informazioni e gli strumenti volti a tutelare i cittadini.

Gli scopi principali che l'Associazione intende perseguire, nel territorio di riferimento, sono:

- a) la politica dell'espansione dell'edilizia residenziale pubblica e la sua evoluzione qualitativa e quantitativa, finalizzata all'allargamento del mercato degli affitti a canone sociale e ad una politica di emersione delle rendite sommerse nel mercato privato attraverso il canone concordato collegando reciprocità di convenienze fiscali (proprietari-inquilini) e quindi ad una generale calmierazione degli affitti;
- b) le politiche per la trasparenza dei redditi e l'accertamento dell'effettività del tenore di vita personale e familiare per i richiedenti alloggi pubblici e degli attuali occupanti, anche abusivi;
- c) la difesa globalmente degli interessi degli inquilini sia degli alloggi pubblici che privati;
- d) l'assistenza, la difesa e la tutela dei cittadini uni-proprietari dell'abitazione in cui vivono;
- e) le politiche ed azioni tese alla protezione e alla conservazione dell'ambiente, favorire uno sviluppo sostenibile ed eco compatibile con i sistemi urbani ed il recupero di territori degradati anche a causa dello scorretto sviluppo urbanistico;
- f) la tutela dei cittadini rispetto ai temi dell'ambiente, del territorio, dell'inclusione e dell'integrazione dei soggetti in situazione di difficoltà socio-economica, con particolare riguardo alla salvaguardia delle famiglie vulnerabili e in condizioni di fragilità economica, a rischio di perdere la propria abitazione;
- g) la tutela dei cittadini rispetto ai temi della riqualificazione urbanistica e rigenerazione urbana;
- h) la promozione dell'edilizia eco bio compatibile contestualmente al razionale sfruttamento del territorio e dell'impatto ambientale;
- i) l'assunzione e/o il concorso ad iniziative volte a tutelare interessi larghi e diffusi tra i cittadini;
- j) la partecipazione ad Associazioni e Organismi territoriali, aventi medesime finalità;

- k) il compimento di ogni altra attività necessaria per il raggiungimento degli scopi istituzionali nelle forme ritenute idonee dall'Associazione Regionale;
- l) attraverso l'assistenza e la tutela dei cittadini quali proprietari o conduttori della propria casa:
 - promuovere il benessere sociale e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone;
 - rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle persone alla casa, alla qualità dell'ambiente ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
 - favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
 - perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nella società.

Per il conseguimento sul territorio delle finalità e degli scopi sociali e statutari, l'Associazione Regionale si avvale degli organismi previsti dal presente statuto e di ogni altro mezzo consentito dalla legge.

Articolo 4 – Attività e compiti

Per il perseguimento delle predette finalità, UNIAT Regionale svolge nel territorio di riferimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 5, lett. E del D.Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. F del D.Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. H del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lett. I del D.Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, lett. Q del D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lett. U del D.Lgs. 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lett. V del D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (art. 5, lett. W del D.Lgs. 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, lett. Z del D.Lgs. 117/2017).

In particolare, nell'ambito delle suddette attività d'interesse generale, UNIAT Regionale potrà svolgere le seguenti attività e servizi:

- a) garantire il patrocinio e l'assistenza sui problemi della casa a tutti i cittadini con particolare riguardo a:
 - la promozione di politiche ed interventi volti a sviluppare la sostenibilità ambientale delle aree urbane e la vivibilità territoriale da parte di gruppi specifici quali ad esempio giovani ed anziani, anche favorendo la creazione di spazi di libera fruizione e solidarietà condivisa in un corretto rapporto tra l'uomo ed il costruito;
 - categorie svantaggiate quali:
 - invalidi fisici, psichici e sensoriali;
 - ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
 - detenuti ex ristretti ammessi al lavoro, soggetti dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
 - soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate e/o a rischio di esclusione sociale;
 - minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
 - studenti e giovani;
 - lavoratori migranti;
 - famiglie monoparentali;
 - categorie protette quali invalidi militari di guerra, invalidi per servizio e del lavoro, orfani e vedove di caduti sul lavoro, invalidi civili, non vedenti;
- b) promuovere l'accesso e la fruibilità della casa nelle sue diverse forme di godimento: affitto, assegnazione pubblica, proprietà, cooperazione;
- c) tutelare il diritto ad una corretta locazione degli immobili ad uso abitativo, commerciale, professionale;
- d) tutelare e assistere i cittadini, e in particolare quelli più fragili dal punto di vista sociale ed economico, rispetto ai temi dell'ambiente, del territorio, dell'inclusione e dell'integrazione dei medesimi, ponendo in essere le attività e iniziative a ciò necessarie e/o funzionali (ivi compresa la partecipazione ad operazioni di cartolarizzazione sociale), nel rispetto della disciplina applicabile;
- e) rappresentare tutte le istanze dei cittadini nelle apposite sedi istituzionali

relative alla qualità dell'abitare con particolare riferimento alla residenzialità;

- f) la partecipazione a bandi ed avvisi pubblici indetti dai vari Enti insistenti sul territorio e/o da Enti nazionali, europei e internazionali, ivi comprese le attività propedeutiche, funzionali e/o conseguenti a tale partecipazione (compresa la costituzione e partecipazione ad associazioni temporanee di scopo), al fine di svolgere l'attività necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali che l'Associazione Regionale ha interesse a realizzare;
- g) sostenere lo sviluppo della bilateralità con le controparti dell'Associazione Regionale, favorire il confronto e l'arbitrato con gli utenti e promuovere la conciliazione come strumento di composizione delle controversie;
- h) organizzare direttamente o indirettamente la presa in carico e la gestione di beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata;
- i) promuovere politiche di facilitazione alla locazione immobiliare a favore degli studenti fuori sede;
- j) promuovere iniziative per incrementare il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;
- k) fornire ai propri iscritti, e in generale ai cittadini, informazione, assistenza tecnica e legale;
- l) istituire e promuovere corsi di studio e formazione anche professionale rivolti agli operatori in materia di casa, ambiente e territorio;
- m) promuovere e coordinare la costituzione di rappresentanze territoriali per lo svolgimento delle attività statutarie;
- n) promuovere l'esigibilità dei diritti costituzionali concernenti l'eguaglianza di dignità e di pari opportunità e l'avversione contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche o di altra causa, siano in condizione o in procinto di marginalità sociale;
- o) costituire una rete di assistenza servizi e informazione ai cittadini attraverso la partecipazione ad attività e progetti di volontariato impiegando la risorsa sociale - volontario, per ampliare, migliorare e qualificare la rete, anche attraverso una presenza su rete telematica;
- p) elaborare studi e ricerche volte ad individuare le migliori possibilità per garantire il diritto alla casa, l'ambiente e territorio;
- q) organizzare incontri, seminari, convegni, dibattiti sui problemi della casa, ambiente e territorio finalizzate anche all'elaborazione di proposte da inoltrare all'UNIAT Nazionale e agli organismi territoriali. Patrocinare, organizzare, nonché editare ogni tipo di pubblicazione ed ogni genere di attività di divulgazione ivi comprese quelle televisive e radiofoniche con riferimento specifico a tutte le problematiche connesse con i propri fini istituzionali;
- r) rappresentare le istanze degli associati nei confronti dei pubblici poteri,

della Pubblica Amministrazione, della piccola e della grande proprietà immobiliare, sia pubblica che privata appartenenti alla propria Regione;

s) tutte le altre attività e servizi previsti dallo statuto nazionale.

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione Regionale potrà effettuare qualsiasi atto e operazione economica, mobiliare e immobiliare, finanziaria o bancaria, e potrà altresì promuovere e partecipare alla nascita e al sostegno di altre associazioni aventi scopi e finalità analoghe. Per tutte le attività sopra descritte e promosse nel territorio, risponde legalmente solo ed esclusivamente l'UNIAT Regionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, UNIAT Regionale può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

UNIAT Regionale può inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. L'individuazione delle predette attività esperibili da UNIAT Regionale compete alla Direzione Regionale.

Per la realizzazione delle proprie attività, UNIAT Regionale si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. 117/2017 e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al riguardo dal D.Lgs. 117/2017.

UNIAT Regionale è tenuta ad accettare le verifiche e gli accertamenti eventualmente disposti nei propri confronti dall'UNIAT Nazionale e gli eventuali provvedimenti assunti da quest'ultima all'esito dei medesimi.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio di UNIAT Regionale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio di UNIAT Regionale è costituito da:

- 1) beni mobili;
- 2) beni immobili acquistati dall'Associazione Regionale;
- 3) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate di UNIAT Regionale sono costituite da:

- 1) le quote d'iscrizione;
- 2) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità;
- 3) sottoscrizioni volontarie;
- 4) versamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dell'Unione Europea, degli organismi internazionali e di ogni ente pubblico o privato, italiano o straniero, erogati in dipendenza dell'attività svolta dall'Associazione Regionale per il conseguimento dei fini e degli scopi istituzionali;
- 5) contributi e oblazioni provenienti da terzi anche in dipendenza della

assistenza, consulenza e servizi erogati, di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;

6) prestazioni di servizi convenzionati;

7) proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

9) da ogni altro provento consentito dalla legge e approvato dalla Direzione Regionale;

10) da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto.

Articolo 7 - Associati

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere associati di UNIAT Regionale le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità, si impegnino a rispettarne lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari, nonché al regolare pagamento della quota annuale associativa, iscritte all'Associazione Nazionale nell'ambito della Regione di competenza.

Possono altresì essere associate di UNIAT Regionale le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro iscritte all'Associazione Nazionale e aventi sede nella Regione di competenza, a condizione che il numero di tali enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Possono infine essere ammessi come associati sostenitori le persone fisiche rappresentanti di enti e associazioni e le persone giuridiche ed associazioni la cui richiesta di adesione sia stata accolta dalla Direzione Nazionale.

I dati personali degli associati saranno raccolti e trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/04/2016.

Articolo 8 – Modalità di adesione degli associati

L'adesione all'UNIAT Regionale avviene attraverso le Rappresentanze provinciali/territoriali, nei modi previsti dal presente statuto e sottoscrivendo una scheda di adesione, e comporta il diritto alla tessera nazionale e l'obbligo del contestuale versamento della quota di iscrizione.

Il costo tessera nazionale è definito, su indicazione della Direzione Nazionale, entro e non oltre un mese dalla scadenza dell'anno solare.

La tessera viene emessa e distribuita esclusivamente dall'UNIAT Nazionale e non è consentito ad alcuna Rappresentanza, sia essa regionale o territoriale/provinciale, di stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori.

Le modalità di iscrizione sono disciplinate attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di Direzione Nazionale in osservanza all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati vengono iscritti nell'elenco della provincia/territorio in cui si trova la propria articolazione territoriale di riferimento.

In relazione all'ammissione degli associati, sono escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 9 - Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare senza limitazioni alla vita associativa.

Tutti gli associati possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto in modo libero e democratico.

Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione Regionale.

Agli associati compete il diritto ad esaminare i libri sociali di UNIAT Regionale ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, previa richiesta scritta motivata da inoltrarsi alla Direzione Regionale con un preavviso minimo di 10 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dalla UNIAT Regionale in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, UNIAT Regionale potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 10 – Doveri degli associati

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli Organi sociali e all'espletamento dei compiti ad essi attribuiti dall'Associazione Regionale.

Articolo 11 - Quote associative

All'atto dell'iscrizione ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, gli associati sono tenuti al versamento della quota stabilita dalla Direzione Nazionale, la quale rilascia una tessera di iscrizione, anche online, predisposta e distribuita esclusivamente dall'Associazione Nazionale.

L'iscrizione comporta per l'associato il versamento della quota annuale e di eventuali altre contribuzioni richieste dall'Associazione per il godimento di servizi associativi aggiuntivi.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Articolo 12 - Perdita della qualifica di associato di UNIAT Regionale

La qualità di associato di UNIAT Regionale cessa:

- a) per recesso, formalizzato per iscritto, entro il 30 ottobre di ogni anno; in assenza di ciò, l'iscrizione si rinnova automaticamente per il successivo anno solare;
- b) per esclusione a seguito di violazione delle norme statutarie o regolamentari e/o di direttive e/o delibere degli Organi di UNIAT Regionale o Nazionale o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi della medesima UNIAT o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni alla medesima UNIAT; l'esclusione deve essere deliberata a maggioranza dei presenti dalla Direzione Regionale.

L'associato escluso può presentare ricorso al Collegio di Garanzia Regionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione;

- c) per mancato versamento, anche parziale, della quota associativa annuale; l'esclusione dell'associato per morosità è dichiarata dalla Direzione Regionale su indicazione del responsabile territoriale competente;
- d) per decesso (in caso in cui l'associato sia una persona fisica) o estinzione giuridica (nel caso in cui l'associato sia un ente);
- e) in tutti i casi previsti dall'art. 8, comma 2 dello statuto di UNIAT Nazionale;
- f) in tutti i casi di revoca (e, comunque, di venir meno per qualunque motivo) del riconoscimento della UNIAT Regionale, da parte dell'Associazione Nazionale, nel territorio di pertinenza.

La cessazione, per qualunque causa, della qualità di associato di UNIAT Nazionale comporta automaticamente anche la cessazione del medesimo da associato di UNIAT Regionale.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere ad UNIAT Regionale, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della predetta Associazione.

Articolo 13 - Bilanci

UNIAT Regionale, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

UNIAT Regionale redige altresì il bilancio preventivo, contenente le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo sono approvati dall'Assemblea Regionale con le maggioranze previste dal presente statuto. Nei casi in cui ricorrano i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, i documenti di bilancio sono approvati dalla Direzione Regionale.

Essi sono depositati presso la sede dell'Associazione Regionale almeno 20 giorni prima della loro approvazione.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro un mese dalla chiusura

dell'esercizio antecedente a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione Regionale consegua entrate inferiori ad Euro 300.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

La Direzione Regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e sono pubblicati annualmente sul sito dell'Associazione Regionale. In assenza del sito web, la Associazione Regionale potrà inviare il bilancio via e-mail o posta ordinaria all'Associazione Nazionale.

L'Associazione Regionale redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuta opportuna dalla Direzione Regionale.

Articolo 14 – Libri sociali

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs 117/2017, UNIAT Regionale ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione Regionale, dell'Organo di Controllo Regionale, del Collegio di Garanzia Regionale e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità indicate all'art. 9 del presente statuto.

Articolo 15 – Responsabilità dell'Associazione Regionale

Il Presidente dell'UNIAT Regionale risponde delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente dalla medesima Associazione Regionale o dalle persone che la rappresentano, nonché delle eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive del nome e dell'immagine dell'Associazione, ovvero difformi dagli indirizzi, scopi ed obiettivi di cui al presente statuto.

UNIAT Nazionale non risponde ad alcun titolo, ragione e/o causa dei comportamenti e delle obbligazioni assunte da UNIAT Regionale e/o dalle persone che la coordinano e la rappresentano.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UNIAT Nazionale a favore di UNIAT Regionale costituiscono una attività di assistenza propria dell'Associazione Nazionale, senza assunzione alcuna di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

In nessun caso l'Associazione Regionale potrà chiedere alla UNIAT Nazionale o ad altro organismo istituzionale collegato a quest'ultima, di essere manlevata o di accollare loro le obbligazioni assunte.

Il venir meno, per qualunque causa, del riconoscimento e comunque dell'autorizzazione della UNIAT Regionale da parte dell'Associazione Nazionale comporta automaticamente anche l'immediata cessazione, da parte della medesima

UNIAT Regionale, dell'utilizzo del logo/marchio, della denominazione (compreso l'acronimo) e degli altri segni distintivi di UNIAT Nazionale.

Articolo 16 - Articolazione organizzativa sul territorio

UNIAT Regionale può costituire, nella relativa Regione, sedi decentrate e nominare un coordinatore territoriale.

L'UNIAT Regionale coordina, nel proprio ambito territoriale, le strutture provinciali/territoriali e tematiche, tra cui le sezioni comunali, intercomunali, le leghe, locali e sportelli di assistenza nelle quali si svolge l'attività associativa, assicurando il servizio e la presenza dell'UNIAT.

Le strutture provinciali/territoriali e tematiche devono conformarsi alle direttive di UNIAT Regionale e a quelle dell'UNIAT Nazionale e non possono compiere attività in contrasto con le finalità di queste ultime.

Compete alla Direzione Regionale la vigilanza sulle attività localmente svolte dalle articolazioni di rappresentanza territoriale e la verifica dei risultati conseguiti.

Articolo 17 – Organi Regionali

Sono Organi della Struttura Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) la Direzione Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) l'Organo di Controllo Regionale;
- e) il Collegio di Garanzia Regionale.

Articolo 18 – Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta dagli associati e dai Presidenti delle strutture provinciali/territoriali e tematiche presenti nella regione di riferimento.

Agisce in conformità alle linee, agli indirizzi ed alle strategie prospettate dall'UNIAT Nazionale.

È convocata dal Presidente Regionale che ne fissa l'ordine del giorno, anche per via telematica o tramite avviso pubblico affisso presso la sede dell'Associazione.

La convocazione dei componenti dell'Assemblea Regionale deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

L'Assemblea Regionale si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

Inoltre, l'Assemblea Regionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente regionale è tenuto a convocare l'Assemblea Regionale entro 15 giorni. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente Regionale entro ulteriori 15 giorni, l'Assemblea Regionale sarà convocata dalla Direzione Nazionale o dal suo Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di parteciparvi. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto presenti, tranne per quanto stabilito in materia di modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
Di ogni seduta dell'Assemblea Regionale è disposto il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze della medesima Assemblea.

Articolo 19 - Compiti dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sugli indirizzi ed i criteri di conduzione della UNIAT Regionale, in conformità alle linee, agli indirizzi ed alle strategie prospettate dall'UNIAT Nazionale;
- b) deliberare sul bilancio di esercizio e sul bilancio preventivo, nonché sul bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dalla Direzione Regionale);
- c) discutere e approvare le modifiche dello statuto, che devono essere deliberate con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto in prima convocazione e la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed essere previamente autorizzate dall'Associazione Nazionale;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) eleggere il Presidente Regionale;
- f) eleggere i membri della Direzione Regionale previa determinazione del numero dei suoi componenti e revocare i medesimi;
- g) nominare l'Organo di Controllo Regionale, e, nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti;
- h) nominare i membri del Collegio di Garanzia Regionale e revocare i medesimi;
- i) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare sullo scioglimento e liquidazione di UNIAT Regionale;
- k) deliberare, con le medesime maggioranze previste per le modifiche statutarie, l'eventuale trasformazione, fusione o scissione della UNIAT Regionale, che devono essere previamente autorizzate dall'Associazione Nazionale;
- l) decidere sulla nomina dell'organo tecnico-amministrativo regionale;
- m) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della UNIAT Regionale riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dalla Direzione Regionale.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, le competenze dell'Assemblea Regionale di cui alle lettere b), d), e), g) ed h) del presente articolo, verranno esercitate dalla Direzione Regionale, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Articolo 20 – Direzione Regionale

La Direzione Regionale fissa le direttive di ordine generale ed attua le determinazioni

e le decisioni dell'Assemblea Regionale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione Regionale.

La Direzione Regionale è composta da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti proporzionato al numero degli associati, garantendo comunque la rappresentanza per ogni Provincia, e rimane in carica per quattro anni.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti dell'Organo di Controllo Regionale.

La Direzione Regionale di norma si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Regionale.

La convocazione dei componenti della Direzione Regionale deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

Inoltre, la Direzione Regionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente regionale è tenuto a convocare la Direzione Regionale entro 15 giorni. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente Regionale, entro ulteriori 15 giorni la Direzione Regionale sarà convocata dalla Direzione Nazionale o dal suo Presidente.

La Direzione Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un'ora la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Inoltre, approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio predisposti, ove UNIAT Regionale abbia deciso di dotarsene, dall'organo tecnico amministrativo, e li sottopone all'Assemblea Regionale.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dai presenti.

Di ogni seduta della Direzione Regionale è disposto il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze della medesima Direzione.

Articolo 21 – Compiti della Direzione Regionale

Spetta alla Direzione Regionale:

- a) deliberare su tutti gli atti che impegnano il patrimonio dell'Associazione Regionale;
- b) fissare le linee politiche e di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione Regionale per l'attuazione dei rapporti con i cittadini, le organizzazioni sindacali, le istituzioni statuali regionali, provinciali, le aree metropolitane ed i comuni;
- c) adottare eventuali regolamenti di amministrazione dell'Associazione Regionale;
- d) decidere la costituzione o la partecipazione a società e altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole della Direzione Nazionale;
- e) compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione Regionale;
- f) promuovere l'esame dei problemi di carattere generale e particolare relativi alla casa, all'ambiente e al territorio;

- g) assicurare la gestione dell'Associazione Regionale;
- h) deliberare sulle spese di natura corrente necessarie per il funzionamento dell'Associazione Regionale e per la continuità della gestione;
- i) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, esercitare le competenze dell'Assemblea Regionale di cui alle lettere b), d), e), g) ed h) del precedente art. 19;
- j) nominare, di concerto con l'Associazione Nazionale, i componenti in seno a organismi di competenza delle materie di cui all'art. 3, nell'ambito regionale;
- k) emanare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati morosi, nonché, previa comunicazione all'UNIAT Nazionale e salvo parere contrario di quest'ultima formulato per iscritto entro quindici giorni, l'esclusione nei confronti delle strutture territoriali o degli associati inadempienti, in tutto o in parte, alle norme del presente statuto o a quelle del regolamento, alle deliberazioni o direttive degli organi regionali o nazionali dell'UNIAT e/o alle linee politiche dell'UNIAT e/o che pongano in essere attività contrarie agli interessi dell'UNIAT o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'UNIAT medesima. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio di Garanzia Regionale;
- l) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, esperibili dall'Associazione Regionale;
- m) svolgere gli ulteriori compiti ad essa riservati dal presente statuto o dalla legge.

Articolo 22 – Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è il legale rappresentante dell'Associazione Regionale. Egli dura in carica quattro anni.

Spetta al Presidente Regionale:

- rappresentare l'Associazione Regionale;
- convocare e presiedere l'Assemblea Regionale e la Direzione Regionale;
- firmare atti e documenti che importino impegni per l'Associazione Regionale;
- assolvere ogni altra funzione relativa alla sua carica.

Il Presidente Regionale è legalmente responsabile di ogni decisione da lui assunta, o avallata, in nome e per conto dell'Associazione Regionale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente Regionale, le sue funzioni sono esercitate dal membro di Direzione Regionale più anziano d'età.

Articolo 23 – Organo di Controllo Regionale

L'Organo di Controllo Regionale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione Regionale e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione Regionale e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo Regionale, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo Regionale, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo Regionale, anche monocratico, dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa.

I membri dell'Organo di Controllo Regionale devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo Regionale o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo Regionale custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 24 – Collegio di Garanzia Regionale

Il Collegio di Garanzia Regionale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica quattro anni.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e sanzionatori emessi dagli Organi statutariamente competenti.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal regolamento interno.

Il ricorso al Collegio di Garanzia Regionale costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia Regionale, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria. In tal caso il foro competente corrisponderà con il Tribunale del capoluogo della medesima Regione.

Le controversie di cui al presente articolo in cui sia parte l'UNIAT Nazionale (od alcuno dei suoi Organi) saranno sottoposte al giudizio del Collegio di Garanzia Nazionale. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia Nazionale, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria. In tal caso il foro competente corrisponderà con il Tribunale di Roma.

Articolo 25 – Attività di volontariato - volontari

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione Regionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Direzione Regionale. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

UNIAT Regionale iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e provvede annualmente ad attivare l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione di UNIAT Regionale sono deliberati all'Assemblea Regionale con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei suoi componenti aventi diritto.

L'Assemblea Regionale che delibera lo scioglimento e la liquidazione nominerà uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento di UNIAT Regionale per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto all'Associazione Nazionale, atteso che quest'ultima persegue le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 27 - Rinvio a leggi

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 28 - Norme transitorie

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Regionale.

Resta inteso che: (a) a seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione Regionale inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS; (b) tutte le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui UNIAT Regionale sarà iscritta in tale Registro.

La Direzione Regionale è sin da subito autorizzata a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.